

STATUTO

**"SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE PROGETTO
POLLICINO - ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIALE
CADORNA 3/B

Numero REA: VA - 312636

Codice fiscale: 03008550125

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2008 - Statuto completo	2
--	---

	l'Assemblea, essendo le ore 11,30.	
	Le spese del presente atto e sue conseguenti e dipendenti	
	sono a carico della Cooperativa.	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho	
	letto in assemblea al Comparente, il quale lo approva e per	
	conferma con me lo sottoscrive.	
	Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di	
	mia mano su un foglio, di cui sono occupate tre intere	
	facciate e fin qui di questa quarta.	
	Firmato all'originale:	
	Franco Elia	
	Notaio Michele Paolantonio (sigillo)	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo	
	ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82 del 2005.	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	di Commercio di Varese con prov. n. 23058 del 27 marzo 2001	
	del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio	
	delle Entrate di Varese.	
	Registrato a Busto Arsizio in data 20 dicembre 2007 al n.	
	7754 Serie 1T.	
	Allegato "A" all'atto n. 146262/12358 di repertorio.	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1 - Denominazione e sede	

	E' costituita una società cooperativa denominata:	
	"Società Cooperativa Sociale Progetto Pollicino - ONLUS"	
	La sede è fissata nel Comune di BUSTO ARSIZIO (Varese).	
	L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie,	
	agenzie ed uffici anche in altre località, purchè in Italia.	
	Art. 2 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci anche prima della data di scadenza.	
	TITOLO II	
	Disciplina di riferimento	
	Art. 3 - Normativa generale	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle	
	contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto	
	compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice	
	medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.	
	Art. 4 - Normativa speciale	
	Alla cooperativa si applicano, anche, tutte le leggi speciali	
	in materia, in particolare le disposizioni previste dalla	
	Legge 381/91.	
	Art. 5 - Regime mutualistico	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo	

	2512 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO III	
	Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività	
	Art. 6 - Scopo sociale	
	La Cooperativa ha lo scopo di svolgere attività di	
	educazione, di assistenza e di promozione sociale, con	
	particolare riguardo ai minori e alle loro famiglie, siano	
	esse di origine o affidatarie.	
	L'attenzione si rivolge in modo particolare all'accoglienza e	
	l'accompagnamento del minore in difficoltà guidandolo verso	
	il raggiungimento di un maggiore e concreto stato di	
	benessere.	
	Art. 7 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto	
	l'istituzione di tutti i servizi educativi/formativi atti al	
	perseguimento delle finalità sociali.	
	In particolare:	
	- accoglienza di minori in comunità educativa residenziale;	
	- supporto psicologico;	
	- spazio neutro per visite protette;	
	- spazi didattico-educativi per l'infanzia;	
	- servizio alla genitorialità;	
	- preparazione all'affido;	

	- valutazione famiglie affidatarie;	
	- monitoraggio dell'affido;	
	- strutture per l'autonomia;	
	- proseguimento amministrativo;	
	- consulenza psicopedagogia.	
	Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari,	
	mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli	
	scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di	
	legge.	
	Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potrà	
	assumere interessenze e partecipazioni in imprese che	
	svolgono attività economiche integrative e simili e potrà	
	associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più	
	efficace la propria azione.	
	Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a	
	gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.	
	2545-septies del codice civile, previa delibera da parte	
	dell'assemblea dei soci.	
	Art. 8 - Esercizio dell'attività	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	propri soci; potrà, comunque, avvalersi anche di soggetti	
	diversi dai soci.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci lavoratori per la cooperativa troveranno fonte nel	

	regolamento interno di cui all'art. 6 della legge 3 aprile	
	2001, n.142.	
	TITOLO IV	
	Soci	
	Art. 9 - Requisiti dei soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di	
	agire e le persone giuridiche ed in particolare tutti coloro	
	che abbiano già maturato esperienza lavorativa e/o	
	professionale nei settori indicati nell'oggetto sociale.	
	Possono, altresì, essere soci tutti coloro che sono in grado	
	collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.	
	L'ammissione alla cooperativa è in ogni caso sempre	
	finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della cooperativa. L'ammissione deve, inoltre,	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'art. 2 della legge 381/91, che prestino la loro attività	
	gratuitamente.	
	I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita	
	sezione del libro soci, il loro numero non può superare la	

	metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori	
	volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei	
	soci.	
	Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere	
	utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto	
	ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	Possono, infine, essere ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Non possono, invece, mai essere ammessi come soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella	
	della cooperativa.	
	Art. 10 - Domanda di ammissione	
	Coloro che intendono essere ammessi come soci devono	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta.	
	La domanda dovrà necessariamente contenere i seguenti dati ed	
	elementi:	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'attività che intende svolgere nella cooperativa;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di	
	sottoscrivere che non potrà comunque mai essere inferiore al	
	limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla	

	legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere e rispettare il presente	
	Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente	
	adottate dagli Organi Sociali.	
	Art. 11 - Procedura di ammissione	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato a mezzo di lettera raccomandata A.R. e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato, sempre a mezzo di	
	lettera raccomandata A.R. In questo caso, l'aspirante socio	
	può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso in cui la deliberazione assembleare sia difforme da	
	quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.	

	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 12 - Obblighi dei soci.	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini	
	che verranno indicati dall'organo amministrativo:	
	- le quote sociali sottoscritte;	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo	
	amministrativo.	
	Essi, inoltre, sono obbligati a mettere a disposizione le	
	loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al	
	tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni	
	dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art. 13 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio	
	insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di	
	quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale	
	categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del	
	codice civile.	

	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla	
	loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può comunque superare il limite di 5	
	anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- l' ammontare della quota che il socio speciale deve	

	sottoscrivere al momento dell'ammissione. Detto ammontare non	
	dovrà comunque essere superiore al 75% per cento di quello	
	previsto per i soci ordinari.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o di	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 11 del presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o	
	dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del	
	socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 15 del presente statuto.	

Art. 14 - Recesso

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	ovvero in caso di:	
	- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;	
	- fusione o scissione;	
	- revoca dello stato di liquidazione;	
	- trasferimento della sede legale all'estero;	
	- eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	- proroga del termine di durata della cooperativa e se la	
	durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;	
	- modifica del criterio di determinazione del valore della	
	quota di partecipazione, in caso di recesso.	
	Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato	
	esercitato, è privo di efficacia nei seguenti casi:	
	- se la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;	
	- se è deliberato lo scioglimento della cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta)	

	giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno	
	dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio	
	arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, mentre per quanto riguarda i rapporti mutualistici,	
	salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	- che, previa intimazione da parte degli amministratori, non	
	abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento delle quote	
	sottoscritte,	
	- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per l'ammissione in cooperativa;	
	- che venga dichiarato interdetto o inabilitato;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di	

	incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la	
	prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento	
	o dal rapporto mutualistico;	
	- che sia divenuto inidoneo a svolgere l'opera conferita o	
	in caso di perimento per causa non imputabile agli	
	amministratori, della cosa dovuta;	
	- che si è obbligato all'atto del conferimento a trasferire	
	la proprietà o altro diritto reale di godimento su un bene,	
	se questo perisce prima che la proprietà o il diritto sia	
	acquisito dalla cooperativa;	
	- che sia dichiarato fallito o che abbia subito una condanna	
	definitiva ad una pena che comporti l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici;	
	- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	- che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla	
	cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60	

	giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti	
	al collegio arbitrale.	
	Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo	
	amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione	
	del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo	
	amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del	
	recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del	
	provvedimento di esclusione.	
	Art. 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice	

	civile .	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e	
	dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il	
	termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può	
	avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro	
	un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 18 - Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei	
	requisiti o non intendano esercitare il diritto di	
	subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	Art. 19 SOCI SOVVENTORI	
	Possono essere ammessi come soci sovventori, ai sensi	
	dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le persone	
	fisiche o giuridiche che partecipano al raggiungimento degli	
	scopi mutualistici mediante la sottoscrizione di quote ed il	
	versamento di capitale a puro titolo di investimento.	

	L'organo amministrativo destinerà tali somme al finanziamento	
	di programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione, di	
	potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo	
	sviluppo dell' impresa.	
	Ai soci sovventori spetta il pieno diritto di partecipare	
	alle assemblee con diritto di voto e possono essere membri	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	In particolare, ad ogni soci sovventore spetta un voto	
	indipendentemente dal valore del proprio conferimento.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la	
	misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato.	
	I soci sovventori possono essere nominati Presidenti e/o	
	legali rappresentanti della cooperativa, tuttavia la	
	maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve	
	essere costituita da soci operatori.	
	I soci sovventori possono, altresì, essere nominati membri o	
	Presidente del Collegio Sindacale, se esistente.	
	Il privilegio nella remunerazione del capitale apportato dai	

	soci sovventori, sia in sede di ripartizione annuale che in	
	fase di liquidazione della cooperativa, opera in ogni caso	
	in misura non superiore a due punti percentuali (2%) rispetto	
	alla remunerazione delle quote spettanti ai soci cooperatori	
	stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Condizioni per l'ammissione	
	1. L' organo amministrativo deve predeterminare il numero	
	massimo dei soci sovventori che intende ammettere, tenendo	
	presente che l'entità dei voti spettanti in assemblea ai soci	
	finanziatori e sovventori non deve superare 1/3 (un terzo)	
	dei voti spettanti ai soci cooperatori. Nel formare tale	
	conteggio l'organo amministrativo dovrà, quindi, tener conto	
	che ai soci sovventori spetta un voto per ogni quota	
	sottoscritta e che ciascun socio finanziatore è attribuito un	
	numero di voti proporzionale al valore della quota	
	sottoscritta.	
	2. Chiunque desideri acquisire la qualifica di socio	
	sovventore dovrà farne domanda all' organo amministrativo	
	indicando il cognome e nome, luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza, codice fiscale, effettiva attività	
	svolta, ammontare della quota di partecipazione che intende	
	sottoscrivere, numero di anni per il quale intende far parte	
	della cooperativa, che non può essere inferiore a tre.	
	3. I soci sovventori non sono soggetti a verifica da parte	
	dell' organo amministrativo dei requisiti soggettivi riferiti	

	all' oggetto sociale della cooperativa.	
	4. A seguito di delibera di ammissione i soci sovventori	
	vengono iscritti nel libro soci secondo le modalità in uso	
	per i soci cooperatori, fermo l'obbligo per gli	
	amministratori di inserire a margine del nominativo la	
	categoria cui il socio appartiene.	
	Modalità di recesso	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il	
	periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci.	
	Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione	
	di emissione delle quote può escludere la possibilità di	
	recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti codice civile, per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte di	
	riserve divisibili ad esse spettanti ivi compresa la riserva	
	da sovrapprezzo.	
	Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto, le disposizioni dettate in materia di	
	soci cooperatori con esclusione solo di quelle relative ai	
	requisiti di ammissione, alle cause di incompatibilità e alle	
	condizioni di trasferimento della quota, nonché quelle	

	concernenti i soci finanziatori previste dal titolo V del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari	
	Art. 20 - Soci finanziatori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa	
	soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto, mentre non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di	
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 21 - Imputazione dei conferimenti	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specificata sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i	
	conferimenti dei soci sovventori.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da una	
	quota del capitale sociale.	
	I versamenti sulla quota sottoscritta dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati: quanto al	

	25%, all'atto della sottoscrizione e quanto alla parte	
	restante nei termini da stabilirsi dell'organo amministrativo.	
	Art. 22 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori	
	La quota da destinare ai soci finanziatori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria	
	con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo e	
	le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci	
	ovvero l'autorizzazione all'organo amministrativo ad	
	escludere o limitare il diritto di opzione stesso, in	
	conformità con quanto previsto dal codice civile. Inoltre in	
	considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori	
	dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 dovrà essere	
	specificata su proposta motivata degli amministratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti	
	il prezzo di sottoscrizione della quota, in proporzione	
	all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo	
	articolo ad esse spettante, gli eventuali diritti	
	patrimoniali o amministrativi eventualmente attribuiti al	
	sottoscrittore della stessa in deroga alle disposizioni	
	generali contenute nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al valore della quota sottoscritta. A ciascun	
	socio sovventore, tuttavia, non possono tuttavia essere	
	attribuiti più di cinque voti.	

	Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori e	
	finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti	
	automaticamente entro la misura consentita, applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e di un sindaco effettivo e	
	supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento	
	della cooperativa.	
	Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti	
	ai soli soci finanziatori e sovventori . La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione della quota destinata ai soci	
	finanziatori e sovventori può prevedere la nomina da parte di	
	tale categoria di un numero maggiore di amministratori o	
	sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi	
	membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai	

	fini del collocamento delle quote.	
	Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le quote spettanti ai soci finanziatori sono privilegiate	
	nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto	
	anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le	
	quote dei soci cooperatori .	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in	
	misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla	
	remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	
	dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	
	La delibera di emissione di cui all'articolo 23, comma 1, può	
	stabilire in favore delle quote destinate ai soci	
	finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti	
	annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al	
	rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori	
	medesimi e patrimonio netto .	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	

	il valore nominale complessivo delle quote dei soci	
	cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio	
	finanziatore e sovventore hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della	
	determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del	
	valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili,	
	ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un	
	periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte di	
	riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva	
	da sovrapprezzo.	
	Art. 23 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	

	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile	
	e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	codice civile, in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente statuto.	
	Titolo VI	
	Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili	
	Art. 24 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale	
	sociale, che è variabile ed è formato:	

	- da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del	
	valore non inferiore ad Euro 25,00=. (venticinque/00) e non	
	superiore ad Euro 10.000,00=. (diecimila/00);	
	- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al	
	successivo articolo 23 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e	
	alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del	

	codice civile.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le	
	condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice	
	civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa	
	prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il	
	prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della	
	dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	

Art. 26 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 27 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 24;
- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al

	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato	
	da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	- quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Art. 28 - Trasferimento delle quote sociali	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve	
	darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le	
	proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i	
	requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega la socio l'autorizzazione al	

	trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	TITOLO VII	
	Organi sociali	
	Art. 29 - Sistema di amministrazione e organi sociali	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione.	
	Conseguentemente gli organi sociali sono:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio dei sindaci se nominato;	
	Sezione I - Assemblea	
	Art. 30 - Convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare,	
	del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e	
	della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24	
	ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci	
	almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante	
	dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro	
	mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei	

	componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale	
	ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,	
	entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art.	
	25 del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia	
	ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle	
	materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un	
	terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	10 (dieci) giorni dalla data di presentazione della richiesta	
	stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione,	
	la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla	

	presenza di un notaio.	
	Art. 31 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1.1'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2.1a nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3.1a nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale e del revisore;	
	4.le modificazione dello statuto;	
	5.1a decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6.1a decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7.1a nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis c.c.	
	Art. 32 - Costituzione dell'assemblea	

	L'assemblea è validamente costituita:	
	-in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	-in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la	
	liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda	
	convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole	
	dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	Art. 33 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte,	
	fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i	
	soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13 del	
	presente statuto.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle	
	quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria	
	speciale si rinvia all'art. 13 del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere	
	conferita più di una delega.	
	Art. 34 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del	
	consiglio di amministrazione o da persona designata	
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i	
	non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	SEZIONE II - Organo amministrativo	
	Art. 35 - Amministratori	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	

	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente e un vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 36 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	

	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	

	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	decisione approvata dal collegio sindacale se nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
	soci cooperatori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 37 - Rappresentanza legale	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società	
	sono affidate, anche in giudizio, al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile	
	Art. 38 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	

	Giustizia .	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 del codice civile.	

	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli	
	ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e altre disposizioni	
	Art. 39 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste	
	dall'articolo 2545 duodecies C.C., nonché per la perdita del	
	capitale sociale, il venir meno del numero minimo dei soci	
	per un periodo superiore ad un anno ovvero per deliberazione	
	dell'assemblea dei soci.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	

	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
	nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di	
	liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non	
	previsto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	modalità e le maggioranze previste per la modifica dello	
	statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	Art. 40 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 41 - Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	
	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni	
	statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali e quelle relative a recesso od	

	esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società	
	ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione	
	di un collegio di tre arbitri da nominarsi dal Presidente del	
	Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa, su	
	istanza della parte più diligente.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la	
	presente clausola per essi vincolante fin dal momento	
	dell'accettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la	
	cooperativa.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo	
	diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Art. 42 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice	
	civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità	
	prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 24	
	(divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	cooperatori), 25, 27 (approvazione bilancio e destinazione	
	dell'utile) e 40 (devoluzione del patrimonio residuo) sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	

42 di 42